

OGGETTO: Disciplina temporanea degli orari delle attività di acconciatore ed estetista in vigore dalla possibile data di riavvio delle attività e fino al 31 dicembre 2020

IL SINDACO

Considerato che con i D.P.C.M. [11 marzo 2020](#), [10 aprile 2020](#), [26 aprile 2020](#), sono state adottate sull'intero territorio nazionale, misure che al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, prevedono la sospensione delle attività inerenti i servizi alla persona, tra cui quelle relative ad acconciatori ed estetisti;

Considerato, altresì, che la riapertura di tali attività comporterà necessariamente, per il mantenimento del previsto distanziamento sociale, l'esigenza di procedere ad una riorganizzazione delle modalità di svolgimento delle attività in termini di utilizzo degli spazi di lavoro nonché di orari di apertura più flessibili per una migliore fruizione del servizio da parte della clientela;

Ritenuto di adottare, nell'intento, altresì, di uniformare gli orari di esercizio delle attività suddette, a quelli già stabiliti dalla città di Torino con ord. sind. n. 58/2020 (previo parere favorevole delle organizzazioni di categoria del settore) le seguenti disposizioni:

1. Ciascun esercizio, in tutto il territorio cittadino, determina liberamente l'orario di apertura fino a sette giorni su sette alla settimana. L'orario di apertura non deve superare le 14 ore giornaliere e deve essere compreso nella fascia oraria tra le ore 7,00 e le ore 22,00, con possibilità di effettuare l'orario continuato senza interruzione a metà giornata.
2. Al solo fine di ultimare eventuali prestazioni ancora in corso, è consentita la tolleranza di mezz'ora oltre l'orario autorizzato, sia per le attività di acconciatore che per le attività di estetista, a condizione che la porta d'accesso all'esercizio resti chiusa.
3. Resta esclusa la possibilità di apertura degli esercizi di acconciatore ed estetista nei giorni 25 e 26 [dicembre 2020](#).
4. Nei locali di ciascun esercizio deve essere esposto, in modo visibile al pubblico anche dall'esterno dell'esercizio durante l'apertura del medesimo, un cartello riportante l'orario di attività praticato.

Richiamato l'articolo 50, comma 7, del Decreto Legislativo [18 agosto 2000](#), n. 267 e s.m.i. (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

Vista la Legge [17 agosto 2005](#), n. 174 e s.m.i. "Disciplina dell'attività di acconciatore";

Vista la Legge [4 gennaio 1990](#), n. 1 e s.m.i. "Disciplina dell'attività di estetista";

Vista la Legge Regionale [9 dicembre 1992](#), n. 54 e s.m.i. "Norme di attuazione della Legge [4 gennaio 1990](#), n. 1 - Disciplina dell'attività di estetista";

ORDINA

Per le motivazioni sopra esposte e limitatamente al periodo che decorre dalla data di possibile riavvio delle attività e fino al 31 dicembre 2020, l'osservanza dei seguenti orari di apertura all'utenza degli esercizi di acconciatore ed estetista:

5. Ciascun esercizio, in tutto il territorio cittadino, determina liberamente l'orario di apertura fino a sette giorni su sette alla settimana. L'orario di apertura non deve superare le 14 ore giornaliere e deve essere compreso nella fascia oraria tra le ore 7,00 e le ore 22,00, con possibilità di effettuare l'orario continuato senza interruzione a metà giornata;
6. Al solo fine di ultimare eventuali prestazioni ancora in corso, è consentita la tolleranza di mezz'ora oltre l'orario autorizzato, sia per le attività di acconciatore che per le attività di estetista, a condizione che la porta d'accesso all'esercizio resti chiusa;
7. Resta esclusa la possibilità di apertura degli esercizi di acconciatore ed estetista nei giorni 25 e 26 **dicembre** 2020;
8. Nei locali di ciascun esercizio deve essere esposto, in modo visibile al pubblico anche dall'esterno dell'esercizio durante l'apertura del medesimo, un cartello riportante l'orario di attività praticato.

Sono fatte salve le condizioni economiche e normative dei lavoratori dipendenti ed in particolare il rispetto dell'orario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro delle categorie interessate.

Per l'annullamento della presente ordinanza è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte nel termine di decadenza di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla stessa data, ai sensi del D.P.R. 24 **novembre** 1971, n. 1199.
Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

IL SINDACO
Francesco Casciano